



SULLA PETIZIONE

PRESENTATA ALL'ARRINGO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER L'ADOZIONE DEL REFERENDUM



PARERE



Repubblica di San Marino

Tipografia P. Angeli

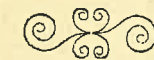
1902

SULLA PETIZIONE

PRESENTATA ALL'ARRINGO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER L'ADOZIONE DEL REFERENDUM

PARERE



Repubblica di San Marino

Tipografia P. Angeli

1902

All' Eccellentissima Reggenza

della Repubblica

di SAN MARINO

Siena 10 Giugno 1902

Eccellentissimi Signori

Grato alle E. E. VV. per il venerato lor foglio del 31 del testè scorso mese (N. 104), mercè cui mi porgono l'ambita occasione di rinnovare a cotesta Repubblica gli atti dell' antica mia osservanza, non tardo (benchè ora le mie forze sieno vie più languide) a manifestar loro il chiestomi avviso sulla petizione presentata nel pubblico Arringo del 6 Aprile 1902 per l'adozione del così detto *Referendum*.

Indubbiamente la vigente costituzione di San Marino è aristocratica, e non tanto per le prerogative politiche ancora parzialmente riconosciute alla nobiltà ereditaria nella composizione del Consiglio Principe e della Reggenza, quanto per la perpetuazione di esso Consiglio mediante cooptazione, e non mediante elezione, e per la funzione sovrana staggita così nel medesimo. Giudì-

cata quindi con criteri astratti, tale costituzione avrebbe di contro quel fondamentale principio del diritto pubblico, che a me pare l'unico inconcusso e che del resto è stato sempre il diritto pubblico degl'italiani da' tempi preromani in poi, e fin che mantennero la propria anima e la propria dignità di regal stirpe; secondo cui la sovranità appartiene fontalmente al popolo (inteso come persona collettiva o come corpo formato dall'universalità de' cittadini), comunque il pratico esercizio della stessa, non in quanto potestà statuyente e non mai in una maniera irrevocabile, possa in varie forme delegarsi. E, considerato ciò e considerato lo incesso ineluttabile della democrazia a' giorni nostri tutto all'intorno del Titano (quantunque a mio vedere in guisa non italiana, non felice e non retta ancora) e la contagiosità odierna in Italia degli esempi stranieri anche meno imitabili, io temo, che la costituzione predetta potrebbe oggi troppo di leggieri giudicarsi vieta e retriva, e offrire il fianco agli attacchi interni ed esterni, se non la si riaccostasse con tutta la maggior prudenza, lentezza e circospezione alla fonte democratica, dond'era sorta, e non la si richiamasse così alle sue origini giusta il precetto accortissimo del Machiavelli, infondendole novella vita e novello prestigio.

Io parlo però di riaccostarla e di richiamarla sol-

tanto, e di far ciò con prudenza, lentezza e circospezione: perchè, oltre ai criteri astratti, egli è d'uopo per tutti gli stabilimenti politici, ma per il sammarinese in peculiar modo, por mente alla opportunità delle circostanze, e soprattutto alle contingenze della storia ed alle necessità impreteribili della conservazione. L'errore capitale di tutte le diverse costituzioni ed altresì di tutte le legislazioni, che s'introdussero in Europa dopo i grandi rivolgimenti di Francia, e per cui non trovano addentellato ne' fatti, nè appoggio ne' costumi, e non possono dar buoni frutti, nè reggersi, stà appunto nell'essere per mo' di dire compilazioni dottrinali, od elucubrate su teorie più o meno plausibili, mentre esser dovrebbero il natural prodotto de' secoli e delle consuetudini. Ma, se il preterire dalla elaborazione storica è causa di tanti danni agli altri paesi, per San Marino sarebbe a dirittura la morte: perocchè in tanto esso sussiste in quanto è una singolarità storica prodigiosamente sopravvissuta (lascito, monito e augurio de' nostri Maggiori alla comun Patria, per dimostrare quanto possa nel più umile ricetta un sol raggio serotino dell'italica libertà antica), così che la sua storia s'identifica con la sua conservazione.

L'esiguità e l'innocuità del suo dominio, onde non può stimolare le cupidigie e le ire altrui, non basterebbero a salvarlo, se per la forza delle inveterate

abitudini non vi si aggiungessero la probità e la saviezza del suo governo, la concordia e l'attaccamento de' suoi abitanti e le simpatie stesse degli estranei verso una sì veneranda reliquia vivente del passato. Oltre di che non puossi dimenticare, che le ultime italiane repubbliche (Venezia, Genova e Lucca) non poterono sottrarsi al fato delle sorelle innanzi spente, se non ricovrando al pari di San Marino la propria libertà in forme le più ristrette e quasi senili di reggimento, aristocratiche ed anzi oligarchiche; e che del resto, ovunque la volontà del popolo non sia raffrenata (come avrebbero detto i romani) dall'autorità de' padri, la democrazia degenera tosto in demagogia ed alla fine in tirannide intestina o straniera. E, poichè preme sì il viver liberi, ma preme anzitutto il vivere, ed a nulla gioverebbe una più larga e giovanil forma di reggimento, se insieme con essa lo Stato avesse a perire, così io credo, che ogni buon sammarinese, per quanto anelante alle più giuste riforme, debba sempre trepidare nel proseguirle; e che particolarmente il Consiglio de' Sessanta, anche co' suoi partecipi distinti in tre ordini ed aggregati via via da esso stesso, debba quindi nelle sue attribuzioni senatorie (almeno per ora) rimanere intatto.

Il tramutarlo, sia pure col sistema elettivo, in un parlamento, od in uno di que' tanti consigli muni-

cipali, che danno altrove sì miserando spettacolo di vaniloquio, di faziosità e di sperpero, sebbene con attributi tanto inferiori a' suoi e sotto la ferula di una derisoria tutela, sarebbe per esso peggio che una degradazione. Per quanto apparir possa oggi antiquato e non immune da facili obbiezioni sotto l'aspetto teorico, bisogna ricordare, che nella realtà per più secoli esso ha preservato l'indipendenza fra insidie le più perigliose, e con avvedimenti i più mirabili; che ha saputo talora (virtù rara negl' istituti politici) per sino emendar sè stesso, e che si è mostrato ognora dell'altissimo suo ufficio nella più degna guisa compreso. E nè anche oggi può dirsi, che la sua provvida vocazione sia venuta meno, s'esso custodisce ancora un tesoro di assennatezza e di sperienza redato dagli avi, che non è facile rinvenire in altre assemblee e che sarebbe jattura il perdere costì; e se tuttavia novera nel suo seno (malgrado la modestissima arena) veri uomini di stato, formati appunto non nelle vacue concioni, ma nel maneggio tradizionale e quasi gentilizio de' pubblici affari.

Tutto ciò premesso, affinchè da un lato il dovere di andar cauti e a rilento moderi la bramosia di novità, ed affinchè, pur nel cedere alle richieste di maggiori franchigie (il che mi par giusto, buono ed utile), si abbiano d'altro lato sempre presenti i postu-

lati della storia e gli obblighi della conservazione, io opino: che la prementovata petizione meriti in massima di essere assecondata. E dico assecondata in massima, non propriamente esaudita così come stà; perchè (accettandosene intieramente il concetto popolaresco, che la ispira) riguardo all'attuazione del medesimo, io reputerei meglio, che in parte si concedesse meno, ma in parte si concedesse assai più di quanto essa reclama, senza venir meno a' metodi guardinghi dianzi accennati: ed ecco come.

Gli autori di essa (nel generoso loro fervore ligi forse un pó troppo all'esemplare oltramontano avuto di mira) si accontentano di una semplice « partecipazione del popolo alla gestione della pubblica cosa », consentono una ratifica meramente facoltativa, non già obbligatoria, delle leggi da parte di esso, e finalmente ammettono il carattere di leggi nelle deliberazioni del maggior Consesso appena promulgate e pubblicate come tali, sempre che sieno determinate dall'urgenza o non vengano poi riprovate dal civico suffragio: di maniera che la popolare adesione non sarebbe già la sorgente delle medesime, bensì una mera condizione, postuma, e non sempre imprescindibile, per la loro validità ed esecutorietà. Ma, mentre rendono così alla potestà legislativa del popolo un tiepido omaggio, in pari tempo

esorbitano dalla medesima e invadono il campo della potestà governativa ed amministrativa, comprendendo tra gli atti sottoposti al placito della cittadinanza, oltre le leggi, « i decreti di generale interesse » e fors'anco (implicitamente o mentalmente) qualche altra cosa. E, se si considera, che certi atti di governo (i regolamenti in particolar modo) e per sino certi provvedimenti di semplice amministrazione rivestono appunto questa forma solenne o richiedono questo tal rito decretale, comprendesi di leggieri il perturbamento di funzioni che allora ne avverrebbe; massime in uno Stato come San Marino, il quale è in pari tempo un Comune.

Firme dunque la separazione tra le funzioni costituzionali e l'autonomia del governo e dell'amministrazione, e seguendo altresì la tradizione nazionale e locale, io proporrei in vece di escludere i decreti e le determinazioni congeneri dal novero degli atti vincolati al popolare consenso espresso; ma senz'altro di accordare o per dir meglio di restituire al popolo adunato in Arringo la potestà legislativa, la quale precisamente emana dalla sua sovranità eterna e ne riassume la volontà imperante. E in tal caso ai capi di famiglia secondo lo Statuto sammarinese, o meglio ai cittadini tutti maggiorenni e non interdetti secondo ragione, convocati dalla Reggenza a periodi fissi o nelle più gravi bisogne, spetterebbe sempre

ed esclusivamente la facoltà di approvare i disegni di legge predisposti dal Consiglio Principe, niuno eccettuato, e compresi eziandio i trattati, le imposizioni di gravezze, le alienazioni demaniali e, sebben da evitarsi ad ogni costo, i prestiti camerali: i quali disegni conseguentemente non assumerebbero il carattere di leggi, se non per effetto di tale approvazione, da darsi (beninteso) in compendio, senza modifiche e con una nuda affermazione nelle urne, ossia in forma di plebiscito.

Questa convocazione popolare (consentita dalla piccolezza del territorio in una pubblica piazza, ridivenuta così Foro), preceduta e accompagnata da solennità civili e magari ancor religiose per corroborare le coscienze e per rintuzzare ogni velleità tumultuaria, non darebbe a mio vedere adito a niun pericolo; quando si avesse l'avvertenza di non metterle innanzi precipitosamente partiti sgradevoli, quali sarebbero i nuovi oneri, e così correre subito il rischio di un diniego, senza prima iniziarsi un gradual tirocinio. E non menomerebbe punto, ed anzi aumenterebbe la maestà del maggior Consesso: il quale verrebbe così posto in più serena altezza, rendendo i cittadini mallevadori di sè stessi; e il quale, pur abdicando alla propria facoltà deliberativa quanto alle leggi, serberebbe quella di compilarle, discuterle e rogarle al popolo, e di ripresentarle altresì emendate dopo

una precedente rejezione. Serberebbe insomma integri gli attributi tutti di un senato giusta i classici esempi: che sarebbero appunto quelli non di deliberare leggi, sostituendosi alla volontà del popolo; ma di meditarle, e di trattare inoltre effettivamente tutti i negozi di Stato, rappresentandone il senno.

Di tal guisa la costituzione di San Marino riprodurrebbe in futuro (sublime auspicio) presso che negli analoghi termini la romana costituzione ne' tempi suoi più gloriosi: ai due Consoli o Capitani Reggenti la potestà direttiva ed esecutiva, al Senato o Consiglio Principe la potestà statuale in istretto senso, ed ai Comizi od Arringo la potestà essenzialmente deliberativa, o statutiva. E raggiungerebbe un sì auspicato assetto non altrimenti, che ritornando essa stessa e ravvivando il principale de' vetusti suoi organi: ripristinando cioè in tutto il suo originario vigore l'Arringo mai abrogato, e restituendo così nelle migliorate sorti al legittimo Sovrano il sacro deposito avuto e da esso Consiglio in tempi alla libertà funesti guardato con tanto zelo e con tanta fede.

Questi i voti, che il propostomi quesito mi suggerisce, e ne' quali i miei convincimenti di democratico e d'italiano si contemperano all'affetto, che ho sempre nudrito verso cotesta Repubblica, e al desiderio del suo

bene, ricercato con la maggiore equanimità, ponderazione e cautela. Io esorto e incuoro i moderatori della stessa a farsene propugnatori con piena e tranquilla fiducia: ma, qualora non gli accogliessero, a far tuttavia buon viso alla petizione sopra mentovata in altro miglior modo, che sembri loro acconcio ad assicurare l'integrità della costituzione e (supremo intento) l'unione civica. E con tali sentimenti godo appunto di mandare in tarda età un memore caldo saluto a codesti luoghi, che mi onorarono tanto nella mia giovinezza, quando appena una dubbia speranza io potea dar di me stesso, e di rafferma alle EE. VV. i sensi del più profondo riconoscente ossequio.

Pietro Ellero

Cittadino e patrizio sammarinese

ALLA ECCELLENTISSIMA REGGENZA

DELLA REPUBBLICA DI

SAN MARINO.

Onorato dalla eccellentissima Reggenza della serenissima Repubblica dell'incarico " di pronunciare il mio giudizio sul parere del prof. Pietro Ellero circa il *Referendum* da adottarsi in S. Marino „, rispondo sollecitamente con le brevi osservazioni che seguono.

Il ch. prof. Pietro Ellero teme che la vigente costituzione aristocratica, anzi oligarchica, di S. Marino " possa oggi troppo di leggieri giudicarsi vieta e retriva, e offrire il fianco agli attacchi interni ed esterni, se non la si riaccosti con tutta la maggiore prudenza, lentezza e circospezione alla fonte democratica, dond'è sorta, e non la si richiami così alle sue origini giusta il precetto accortissimo del Machiavelli, infondendole novella vita e novello prestigio „.

Egli dice: " di riaccostarla e di richiamarla soltanto, e di far ciò con prudenza, lentezza e circospezione, perchè, oltre ai criteri astratti, è d'uopo per tutti gli stabilimenti politici, ma pel sanmarinese in peculiar modo, por mente



alla opportunità delle circostanze, e sopra tutto alle contingenze della storia ed alle necessità impreteribili della conservazione Se il preterire dalla elaborazione storica è causa di tanti danni agli altri Paesi, per San Marino sarebbe addirittura la morte; perocchè in tanto esso sussiste in quanto è una singolarità storica prodigiosamente sopravvissuta, così che la sua storia s'identifica con la sua conservazione „.

Ma poi a me sembra che il prof. Ellero trasmodi, quando, non ostante le premesse considerazioni, propone di escludere dal *Referendum* soltanto i decreti e le determinazioni congeneri, e “ di accordare *senz'altro* al popolo, adunato in Arringo, la potestà legislativa, ossia la facoltà di approvare i disegni di legge, predisposti dal Consiglio Principe, niuno eccettuato, e compresi eziandio i trattati, le imposizioni di gravezza, le alienazioni demaniali e i prestiti comunali „.

Ciò per altro non trova riscontro nella attuale costituzione della Repubblica di S. Marino. Neppure trova completo riscontro nelle legislazioni di altri Stati, e specialmente in quella della limitrofa Italia, con cui la Repubblica ha comuni l'origine, la lingua, la educazione, il commercio e gl'interessi pubblici e privati.

Inoltre il popolo sanmarinese non è educato a così fatte istituzioni, ancor meno che lo sia il popolo italiano.

L'educazione deve essere didattica, morale e politica ; e, per quanto si voglia riconoscere nel popolo di S. Marino una sufficiente educazione morale, fa difetto la educazione didattica, sì vero che molti sono pur troppo gli analfabeti, e neanche obbligatoria è colà la istruzione ; manca altresì la educazione politica, non essendovi vero e proprio Parlamento, nè, per ciò, abitudine alle relative discussioni.

E, quel che è peggio, il *Referendum* proposto dal prof. Ellero non verrebbe tutelato da alcuna salutare garanzia, quantunque egli stesso ripetutamente raccomandi prudenza, lentezza e circospezione.

L'antico popolo romano acquistò il potere di far leggi ; ma, prima di votare, sollevando in alto una delle due tavolette che ad ognuno si distribuivano (*A* - *Antiquo* o *Antiqua probo* - ; *V* o *VR* - *Vti rogas* -), varie erano le prescritte cautele : al popolo si rendeva chiara ed evidente la legge già proposta e divulgata, imperocchè o i magistrati o i promotori della medesima, od anche i privati avutane facoltà, la interpretavano e svolgevano ; il popolo consultava il parere dei savi, udiva le parole dell'oratore, il quale era detto autore della legge, e poi votava con sufficiente scienza e convinzione.

Eppure anche questa libera istituzione cadde, e solo ai nostri tempi in Italia si fecero conati per imitarla e farla in qualche modo rivivere. Ma è tuttora una novità; e dalle

novità in genere rifugge la vetusta Repubblica, tanto che, forte e gelosa custode degli antichi suoi Statuti, non ha introdotto fra le sue leggi quelle che riflettono il matrimonio civile, e la piena uguaglianza della donna all'uomo nelle civili contrattazioni salva l'autorità del capo di famiglia, e nelle disposizioni testamentarie; neppure ha pensato alla soppressione delle corporazioni religiose e degli enti morali ecclesiastici, nè al divorzio, nè alla libertà dei culti.

Ora in Italia seriamente si escogita d'introdurre il *Referendum*, ma solo per un determinato caso, cioè per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e con le massime cautele.

Il Ministro dell'Interno (Giolitti) agli 11 marzo 1902, nel presentare alla Camera dei Deputati il relativo disegno di legge, così scrisse:

“ Il *Referendum* (art. 13) costituisce la disposizione che più nettamente afferma il carattere e lo scopo del presente disegno di legge, che è quello di favorire le iniziative del Consiglio comunale, ma di assicurarsi che esse abbiano il convinto consenso della grande maggioranza dei cittadini.

“ Questa forma di diretta manifestazione dell'opinione pubblica per mezzo del *Referendum*, per quanto abbia già in suo favore l'esempio di altri Stati, e specialmente degli Stati Uniti d'America, dove il *Referendum* amministrativo vige e si applica con efficacia di risultati, viene tuttavia

per la prima volta ad introdursi col presente progetto, in forma organica ed obbligatoria, nella nostra legislazione. Anche prescindendo per altro da ogni disposizione teorica, io penso che il nuovo istituto possa essere considerato come opportuno, ed accolto senza difficoltà o preoccupazioni di sorta, in questo disegno di legge, da quanti, spogli di preconcetti, desiderano, con intenti di sano progresso, favorire le libere e coscienti manifestazioni collettive della volontà popolare.

“ E in questo pensiero, che nessuna seria opposizione possa sollevare la proposta che ho l'onore di sottoporvi, mi confortano gli stessi precedenti parlamentari. Invero, le proposte per il *Referendum* amministrativo non fecero difetto nel nostro Parlamento, e fino dal 1885 se ne discusse concretamente, e si sarebbe desiderato d'inserirlo nella legge comunale e provinciale come formalmente si proponeva dalla Commissione che riferì sul disegno della nuova legge comunale e provinciale, e più tardi, nel 1888, alla Camera, discutendosi la stessa legge. Nè qui si deve tacere la proposta d'istituzione del *Referendum*, per quanto semplicemente facoltativo, in tema d'imposizione di nuove tasse o di aumenti di quelle esistenti, o di vincolo al bilancio superiori ai sei anni, proposta contenuta nel disegno di legge presentato al Senato del regno dal presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, onorevole Di Rudinì, nella tornata del 6 aprile 1897 „.

Fra i precedenti parlamentari, io non voglio dimenticare il progetto proposto alla Camera dei deputati il 3 luglio 1900 dall'on. Ettore Sacchi, secondo il quale si sottoporrebbero al *Referendum* soltanto le più importanti questioni amministrative, morali e finanziarie; il voto, limitato agli elettori, dovrebbe esprimersi con la semplice forma svizzera del *sì* o del *no*; e ciò tutto sotto l'osservanza di prudenti cautele.

“ Ed è bene, prosegue il Ministro Giolitti, che l'esperimento della nuova istituzione cominci a farsi in questo caso (assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni), poichè si tratta innanzi tutto di decidere, non intorno ad istituzioni od a funzioni già esistenti, ma intorno ad una esplicazione in forma nuova delle funzioni del Comune, su cui il corpo elettorale ha un incontestabile interesse di pronunziarsi; e d'altra parte, ciò che è più da notare, gli elementi del giudizio da esprimersi riflettono e riassumono implicitamente questioni sulle quali la massa degli elettori non si può dir certo incompetente a dare, nel suo sano buon senso, mediante un monosillabo, una risposta opportuna e decisiva.

“ Intendendosi di attuare il *Referendum* nella sua forma genuina, e di dare ad esso piena efficacia e sanzione, era indispensabile assicurarsi che il voto degli elettori non fosse provocato che su di un progetto studiato e maturato, e

tale da potersi considerare, sotto ogni aspetto, concreto ed attuabile, sì che la risposta della maggioranza dei votanti, dovendo avere carattere definitivo, potesse senz'altro condurre alla assunzione diretta del servizio. In coerenza a questi concetti, al *Referendum* si viene soltanto quando il progetto di assunzione del servizio, deliberato dal Consiglio comunale, abbia avuto il parere favorevole della Commissione reale, e venga approvato dal voto degli elettori del Comune „ (art. 13 del progetto).

Art. 11 pr. La deliberazione (del Consiglio comunale) sarà sottoposta al parere della Giunta provinciale amministrativa, e trasmessa dal Prefetto, col parere anzidetto e colle sue osservazioni, alla Commissione reale istituita colla legge 17 maggio 1900 n. 173, portante disposizioni sul credito comunale e provinciale, (composta di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente, di un consigliere della Corte dei Conti, di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti, di due funzionari superiori del Ministero dell'Interno, di un funzionario superiore del Ministero delle Finanze, di un funzionario del Ministero dell'Interno, segretario, con voto consultivo).

Art. 11 capov. Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione reale due membri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di Sanità, e un

funzionario superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ho voluto trascrivere le parole stesse del ministro Giolitti, per far rilevare specialmente la prudenza con la quale è accompagnato il disegno di legge, e che è veramente necessaria per evitare ostacoli, difficoltà e pericoli.

Timida, direi quasi, è la proposta, e in via di esperimento. Si riferisce al solo *Referendum* amministrativo, anzi ad un solo caso, ad una esplicazione in forma nuova delle funzioni del Comune, e cioè alla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, cui la massa elettorale può competentemente rispondere col suo sano buon senso. Se si fosse trattato di decidere intorno ad istituzioni ed a funzioni già esistenti, se l'oggetto fosse stato di difficile soluzione, il *Referendum* non si sarebbe proposto; come si deduce dalle parole autorevoli del Ministro proponente, il quale inoltre raccomandò espressamente di ricorrervi con parsimonia. “ Perchè, egli disse, non si alteri lo scopo ed il significato di simili votazioni, e sia conservata ad esse l'impronta di una schietta e ad un tempo matura e ponderata manifestazione del Paese, una delle condizioni principali è quella di ricorrervi con parsimonia, evitando agitazioni inutili e troppo frequenti „.

Ciò non pertanto, in grazia soprattutto della forma di governo in San Marino, e tenuto conto delle particolari

leggi e delle condizioni di luogo e di persone, alla Repubblica, benchè aristocratica ed anzi oligarchica, può tranquillamente concedersi il *Referendum* in tutte le materie legislative. escluse quelle riguardanti l'attuale Costituzione politica dello Stato, senza la quale esclusione, necessaria per ragione di ordine pubblico, il popolo potrebbe assumere i caratteri di Costituente sì da condurre alla rivoluzione; l'antica Repubblica verrebbe inconsultamente discussa, e, *quod Deus avertat*, perderebbe quel singolarissimo ed originario pregio, per virtù del quale anche in tempi assai difficili fu mai sempre rispettata.

Per un altro ordine d'idee, si dovrebbero pure escludere i decreti e i regolamenti per la esecuzione delle leggi votate dal popolo, ed i provvedimenti di semplice amministrazione, che in Italia sono devoluti al Potere esecutivo.

Però è necessaria una cautela, e non sembri esagerata, se si considerino quelle richieste in Italia pel proposto *Referendum* amministrativo; e la cautela io trovo in una Commissione di X cittadini, dalla quale, in luogo e vece della Commissione reale proposta per l'Italia, farei dipendere l'ammissione della domanda pel *Referendum*; e con particolare raccomandazione di provocare il plebiscito con parsimonia. Nè la prudenza e la circospezione, pur ripetutamente raccomandate dal prof. Ellero, sono mai eccessive, se si considerino le mali arti che pur troppo si adoperano per ingan-

nare il popolo in così fatte operazioni, come ne insegnano la esperienza e la poca autorità di plebisciti moderni, e come a noi stessi fu riferito della Savoia culla della dinastia che impera in Italia, e di Nizza patria dell'eroe Garibaldi.

Per la elezione di codesta Commissione, non basti essere capo di famiglia secondo gli Statuti della Repubblica. Ne siano degni soltanto i provetti e migliori cittadini; quali a me sembrano tutti coloro che abbiano almeno una volta sostenuto il carico della Reggenza, e quei che siano forniti se non altro di licenza liceale o d'istituto tecnico. Questo requisito di capacità sia di stimolo al popolo per istruirsi, e rendersi vie più degno della libertà, che da secoli pacificamente e onorevolmente gode la serenissima Repubblica.

La domanda pel *Referendum*, da dirigersi alla Commissione, deve essere seria, e provenire da persone che abbiano la presunzione di conveniente capacità; quindi si richieda che la domanda sia motivata, e munita delle firme di 12 cittadini che godano dei diritti civili.

A fine di evitare contestazioni sulla verità della domanda, richiedasi l'autenticazione delle firme mediante atto notarile. Si sono esclusi gli analfabeti, quantunque possidenti, perchè non rappresentano la parte più eletta della Repubblica, ed il segno di croce, che essi sogliono apporre negli atti e nei contratti, non è che un mal trovato ripiego alla ignoranza.

La domanda venga poscia trasmessa al Commissario della legge per le sue osservazioni. Dopo ciò la Commissione, a maggioranza, deliberi preliminarmente se sia il caso di richiedere il parere di persona o persone competenti in *subiecta materia*; poi deliberi definitivamente sull'ammissione della domanda; e in caso affermativo predisporrà la legge da sottoporsi al voto del popolo, il quale verrà rappresentato dai capi di famiglia, di che sarebbe pago il prof. Ellero, non che dai cittadini che sappiano leggere e scrivere.

L'intervento del Commissario della legge, anche per presiedere i Seggi elettorali di cui parlerò in seguito, mi pare opportuno, imperocchè, straniero e alieno dai partiti, è a sperare che valga ad impedire ogni arbitrio od irregolarità, e a contribuire imparzialmente alla giusta risoluzione di questioni d'indole giuridica che possono sollevarsi.

Ma il Commissario della legge non basta. In caso di reclamo contro le seguite operazioni elettorali, sia riguardo alla nomina della Commissione che al *Referendum*, è pur necessario un Magistrato per la relativa e pronta decisione, la quale abbia autorità di cosa giudicata. E siccome la idoneità di questo Magistrato non può conoscersi *a priori*, dipendendo dalla varietà delle contestazioni e delle leggi votate, così con fiducia se ne può affidare la scelta al Consiglio Principe e Sovrano, molto più che esso si manterrebbe può dirsi estraneo a siffatte operazioni, non attribuendosi al

medesimo che questa, e l'altra facoltà di nominare i componenti dei Seggi elettorali i quali debbono necessariamente saper leggere e scrivere, salvo il diritto di emanare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal popolo.

Provvide le moderne legislazioni accordano qualche favore alla Minoranza degli elettori, se non fosse altro per sorvegliare gli atti della Maggioranza a tutela della legge e della giustizia; e perciò ogni scheda per la nomina della Commissione non dovrebbe contenere che otto nomi e cognomi, quattro per ciascuna categoria.

Non richiamerei in vita l'antico oratore della legge, per evitare il contraddittorio, e quindi turbolente e pericolose discussioni.

Le convocazioni popolari nel Palazzo pubblico per la nomina della Commissione dei X, ovvero nella piazza pel *Referendum*, nel giorno 1° dell'anno o in giorno festivo comodo a tutti i cittadini, non occorrerebbe, a mio avviso, che venissero precedute da alcuna solennità religiosa, cui accennò il prof. Ellero; imperocchè, in consimili faccende, neanche il giuramento ha importanza ed autorità, come non l'ha il giuramento di fedeltà che prestano i Deputati italiani notoriamente avversari alla Monarchia.

La maggioranza dei votanti risulti pel *Referendum* almeno di due terzi; imperocchè una maggioranza di pochi voti, ottenuti chi sa come, e in materia così importante, non

può avere l'autorità d'imporsi sulla minoranza, molto più che i voti talora meritano di essere pesati più che numerati.

Ciò premesso, io propongo inoltre le seguenti disposizioni:

1.° Per la nomina della Commissione dei X:

— La Commissione sarà nominata ogni triennio dai capi di famiglia nessuno eccettuato e dai cittadini forniti almeno di licenza liceale o d'istituto tecnico, e che godono dei diritti civili; sarà composta di X, 5 fra quelli che già esercitarono l'ufficio di Reggente anche per una sola volta, e 5 fra i cittadini dotati del suindicato requisito di capacità.

— La Commissione verrà nominata a maggioranza di voti dagli elettori a tale scopo convocati nella sala del Palazzo pubblico, alle ore 10 ant. del 1° gennaio di ogni triennio, e con avviso che verrà dalla Reggenza pubblicato tre giorni prima.

— La nomina si farà mediante schede, nelle quali si scriveranno non più di quattro nomi e cognomi di ognuna delle due categorie di candidati, le quali schede verranno consegnate al presidente del Seggio; il presidente le deporrà entro apposita urna, e proclamerà gli eletti dopo che l'ufficio del Seggio ne avrà fatto lo spoglio.

2.° Disposizioni comuni:

— Il Seggio elettorale, per la nomina della Commissione e pel *Referendum*, sarà composto del Commissario della legge, presidente, e di 4 membri nominati annualmente

dal Consiglio Principe e Sovrano fra i cittadini che sappiano leggere e scrivere, e che godano dei diritti civili.

— Di ogni operazione dei Seggi si farà risultare mediante atto che verrà sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

— Nel caso di reclamo contro le seguite operazioni elettorali, sia per la nomina della Commissione, sia pel *Referendum*, il Consiglio Principe e Sovrano nominerà un Magistrato per la relativa decisione, la quale avrà l'autorità di cosa giudicata.

3.º Pel *Referendum* :

— I capi di famiglia nessuno eccettuato e i cittadini che sanno leggere e scrivere, i quali godono dei diritti civili, saranno adunati con manifesto della Reggenza da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione (V. articolo 13 pr. del più volte ricordato disegno di legge); e saranno invitati al plebiscito mediante schede numerate, nelle quali sarà riportata la legge da votarsi, e indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui si adunerà il Comizio.

— Nella piazza non potranno entrare che i componenti il Seggio, e, un'ora prima del voto, gli elettori muniti della relativa scheda, con obbligo di esibirla ad ogni richiesta.

— All'ora stabilita, che sarà annunciata col suono della campana di Palazzo, ognuno degli elettori passerà avanti il banco del Seggio, pronuncierà il monosillabo *sì* o *no* (V. citato art. 13 capov.), e restituirà la scheda.

— Il numero dei voti verrà notato in apposito registro e pubblicato ad alta voce da uno del Seggio; il presidente in fine proclamerà il risultato definitivo.

— Nel caso di risultato negativo, la domanda non potrà essere ripresentata se non dopo tre anni (citato art. 13 capov.).

— Approvata la proposta da due terzi dei votanti almeno, il Consiglio Principe e Sovrano redigerà e approverà il relativo regolamento, e lo renderà esecutivo (art. 14 e 15 ivi).

Cupra marittima, 26 agosto 1902.

CESARE BAUDANA-VACCOLINI

Consigliere della Corte di Cassazione di Roma

Excellentissimi Reggenti
la Repubblica di S. Marino

In risposta alla riverita nota delle E.E.
VV. in data 17 luglio p. p. ho l'onore d'in-
viare queste brevi osservazioni sulla richiesta
adozione del così detto Referendum, non aven-
do agio di fare quello svolgimento, che richie-
derebbe l'arduo problema sciolto da suo pari
dal chiarissimo prof. Pietro Ellero col suo pare-
re del 10 giugno 1902.

L'illustre autore premette che la costituzione
di S. Marino è aristocratica, non tanto per le
prerogative politiche ancora parzialmente ricono-
sciute alla nobiltà ereditaria nella composizio-
ne del Consiglio Principe, e della Reggenza, quan-
to per la perpetuazione di esso Consiglio me-
diante cooptazione, e non mediante elezione, e
per la funzione sovrana sfuggita così nel mede-
simo: che tale costituzione potrebbe oggi giudicar-
si vieta e retriva se non la si richiamasse alme-



no alla fonte democratica, dond'era sorta, e per riaccostarcela propone di restituire al popolo adunato in arringo la potestà legislativa, talchè la costituzione di S. Marino riprodurrebbe in futuro la romana costituzione nei tempi suoi gloriosi: ai due consoli (Capitani Reggenti) la potestà direttiva ed esecutiva; al Senato (Consiglio Principe) la potestà statutale (di compilar le leggi, discuterle e regarle al popolo); ed ai Comizi (Arringo) la potestà essenzialmente deliberativa.

Se non che riandando i primordi del vostro popolo e le successive evoluzioni, di cui fa pur cenno la Rubr. I del lib. I dello Statuto, apparisce che la costituzione sammarinese è del tutto democratica, in quanto che niuna classe di cittadini resta esclusa dalla eleggibilità, e la volontà generale vi è rappresentata nel modo più naturale e conveniente. In detta rubrica si dà la ragione per cui la suprema potestà dell' Arringo, l'adunanza formata da

Tutti i padri-famiglia = unus hominis pro domo passio, per volere dello stesso popolo, debitamente congregato, al Consiglio generale detto dei sessanta.

Un tempo (vi si legge) nell'Arimingo si trattavano e si risolvevano i più gravi affari della Repubblica, giacchè l'adunanza di tutti i padri-famiglia formava la più reale e vera rappresentanza del popolo, e per un naturale andamento si andò a costituire in forma democratica. Ma col moltiplicarsi delle famiglie essendo addivenuto ognor più difficile il comizio o tumultuoso ed inconcludente, a toglier per mezzo di ogni difficoltà, ed ogni causa di disordine inevitabile nelle grandi moltitudini) in Consilium magnum et generale nuncupatum sexaginta virorum omnimodo, et suprema potestas et imperium ab eodem Arimingo translatum fuit etc.

Tiffatta trasfazione della suprema potestà, consigliata dalla ragione e voluta dal popolo adunato in comizio, non alterò punto la primitiva forma democratica della costituzione.

Il Generale Consiglio dei sessanta fu sempre un corpo rappresentativo popolare, perchè talmente numeroso in rapporto alla popolazione, che ne restarono

esclusi quelli soltanto di cui farebbe eccezio-
ne la natura o la pubblica opinione.

Essendo quindi eleggibili tutti i cit-
adini senza alcun privilegio o distinzione
non pare esatto il dire che tale rappre-
sentanza abbia carattere aristocratico.

Né la perpetuazione del Consiglio
mediante cooptazione (aggregazione in
patres) senza bisogno di altra maggio-
re adunanza, toglie al governo la forma
popolare, poichè se si tiene presente
che questa rappresentanza sorge da
tutte le condizioni, e che tutti i consiglie-
ri sono egualmente interessati nella buo-
na scelta, non è possibile che l'elezione
cada su taluno contro la volontà della
maggioranza popolare.

Né deve ritenersi contrario alla indo-
le democratica il ceto nobile che vi sus-
sisteva da secoli, giacchè non suolsi
confondere la nobiltà con l'aristocra-
zia, attribuendo forse alla prima le
deplorate qualità dell'altra, il cui fulcro
è la forza.

Tale distinzione puramente di nome

non pareva incompatibile colle forme democratiche, che, poichè ferma restando l'eguaglianza dei diritti, donde sorge la libertà e il benessere civile, tale combinazione non pregiudicava la cosa. Ma tali obiezioni hanno perdute ogni importanza, da che si volle abolito il titolo di nobile.

Non pertanto effettivamente la differenza, come fondata sulla natura delle cose, resterà sempre, in quanto che col sopprimere il nome, non viene soppressa la storia la tradizione.

Ond'è che adottandosi il referendum, si verrebbe ad abolire la rubrica predetta, ch'è il caposaldo della Repubblica; si rinnoverebbero i gravissimi inconvenienti che i vostri maggiori, guidati da lunga esperienza, seppero eliminare coll'istituzione del Gran Consiglio dei sessanta, cioè con una rappresentanza popolare così larga rispetto alla quantità della popolazione, che può dirsi esprimere realmente il voto universale.

Di tal guisa i vostri antichi padri supplirono alle grandi popolari adunanze, alle elezioni popolari, causa di fazioni, di disordine e di brogli.

Anche i fautori del Referendum, attuato nella legislazione Svizzera, debbono confessare che quando

le passioni sono trattenute, come spesso accade, poteste assemblee non sono meno terribili di quello che non siano gli elementi ~~del~~ creato in lotta fra loro.

Cesare Cantù (N. St. Univer. 3^a ediz. Torino 1843 C. XII pag. 19) narra come sia stato sempre intricatissimo il problema dei paesi costituzionali, le elezioni, e come fu tentato in mille modi di conciliare la volontà del popolo, causando i pericoli del voto universale.

Le difficoltà che per l'esigua popolazione poterono togliersi di mezzo con una numerosa rappresentanza, (talché il popolo interviene direttamente nel governo della pubblica cosa), resteranno sempre nei grandi Stati, ov'è impossibile che il popolo abbia una larga rappresentanza, come si può avere facilmente in S. Marino.

In conclusione i proponenti del Referendum non domandano così nuove, vorrebbero che si tenesse all'antico che si adunasse il popolo in arringa, che si richiedesse il suo voto diretto sugli

affari della vita pubblica.

Su di che conviene riflettere non esservi istituzioni umana senza qualche difetto.

Ma forse che il Referendum offre minori inconvenienti dell'attuale sistema?

È già sperimentato. La scelta già venne fatta dai vostri maggiori. Abbiamo veduto che il popolo, per amore di concordia e per carità di patria, con libero voto universale, trasferì il potere supremo nel Gran Consiglio dei sessanta. Poiché questo corpo rappresentativo democratico, eletto dal popolo, ha dato per tanti secoli buona prova, e, come dice lo stesso prof. Ellero, «ha preservato l'indipendenza fra insidie le più perigliose, e con ardui mezzi i più mirabili; (che) ha saputo talora per sino emendar se stesso», non sembra prudente né opportuno di restituire al popolo adunato in Arringo la potestà legislativa, né di subordinare la validità ed esecutorietà delle deliberazioni al civico suffragio, due cose specialmente a' nostri tempi acquistano maggior valore le ragioni indicate nella Pubblica I^a, per cui i vostri antenati abolirono l'arringo (l'adunanza popolare) sostituendogli

il Senato dei sessanta, composto dei
cittadini più probi, più colti, più atti-
vi.

Riacostiamo bensì la costituzione alla
fonte democratica, richiamando la piena
osservanza della suindicata rubrica I tit. I
Stat. specialmente in quanto al numero
dei consiglieri. I medesimi furono ridotti
a trenta; ora io reputo conveniente che
il Consiglio Principe sia portato, secondo
la legge, al numero primitivo di sessanta
membri.

Per tal modo, venendo ancor più larga-
mente rappresentato il popolo, apparisce
a maggior ragione la inutilità di ricorre-
re alle adunanze generali, agli arringhi,
i quali in sostanza non statuirebbero
cose diverse da ciò che delibera la parte
eletta della popolazione.

Del resto il popolo conserva il
diritto di riunirsi due volte l'anno,
cioè nei primi giorni dell'ingresso dei
Capitani Reggenti, e di far petizio-
ni, e presentar rimproveri, che debbo-
no esser prontamente discussi in Con-

siglio. Si chiederebbe poi l'udito ad ogni
censura qualora le deliberazioni dovessero
comunicarsi ad un Comitato composto di
cittadini, (non facenti parte del Consiglio),
i quali avessero l'alto compito d'invi-
gila-
re che le deliberazioni stesse sieno conformi
alle leggi vigenti.

Conscrivendo integra l'attuale costitu-
zione sosterrete il voto dei nostri avi, i
quali a principio della Pub. III lib. I Stat.
Paffermarono che il gran Consiglio, dopo che
dall' Aringo ottenne il potere supremo, fu
sempre il Principe supremo della Repubblica,
ed lo è tuttora e lo sarà sempre per la pro-
tezione di S. Marino = ac Deo donante precis-
bus beatis Marini protectoris nostri semper
erit =

Questo è il mio avviso, sul grave argomen-
to, che subordino al senno dell' E. V. V.
avviso dettato dall'affetto che nutro sincero
verso cotesta fortunosa Repubblica, ove ebbi
la ventura di trascorrere due lustri, ed ove
torno spesso col pensiero riconoscente.

Faccio voti che lo Stato non si metta
per una via già sperimentata scabrosa, e pie-

ma di pericoli, e che continui per il
tentiero tanto saggiamente traccia,
to dai maggiori, in cui sta forse la
ragione della sua meravigliosa esisten-
za ultramillenaria.

Domandando venia del ritardo,
causato dalle mie molte occupazioni,
mi pregio dichiararmi

Delle C. E. V. V.

Ancona 12 Agosto 1902

Devoto Obbligato
G. Reggiani

Bologna, 20 settembre 1902.

Eccellentissimi Capitani Reggenti
della Repubblica di San Marino,

È una gioia per me soddisfare, secondo il potere, ad un desiderio delle E.E. V.V., a me pur anche tanto onorevole, in cosa d'importanza capitale, se altra mai, per codesta diletta e riverita Repubblica. E soddisfarlo, avendo a manifestare ed attestare la mia intera e assoluta, fervida ed ammirata adesione al Tarere, e proprio per ogni pensiero e parola, di Pietro Ellero, del mio veneratissimo maestro, sulla petizione avanzata teste per l'adozione del così detto Referendum. Ma ed anzi, adunque, la mia adesione a revivificare, piuttosto, nelle maniere migliori e colle novità pur essenziali ed i perfezionamenti acconci (quali nel relativo Schema di legge dell'Ellero medesimo, che altresì ne ho, per benignità di lui, la ventura di conoscere), l'Aringo; originario, e sempre e tuttora fondamentale (ed ognora più che viva voce di pubblica opinione), nella costituzione sammarinese, soltanto attutitosi e stemperatosi coi duri secoli della italica servitù; e che per altro già nel Decreto del 15 aprile 1890, sulla pronta risoluzione delle istanze di Aringo, ben dava, parmi, un tenue primissimo accenno della riscossa, cui ora forse è felicemente destinato, in era auspicata di novella nostra libertà.

Con che io n' avrei per me detto tutto; mentre aggiungere comechessia a quel Tarere non io potrei certamente (e ne poi metter io mano su quello Schema se non guastandolo). Salvo solo il congratularmi dall'animo colla Repubblica, perché n' abbia saputo rivolgersi ed affidarsi al tanto illuminato e potente sapere e senno di tale, cui la comune patria con supremo orgoglio di essa lungo la storia oggi obblia, ed averne ottenuto sì prezioso, inestimabile, nonché il consiglio ed appoggio, propriamente un documento e monumento; e perché ad una ne intende, ardita e savia al modo avito, a modo romano, a tanto sublime rinnovamento e tanto augurio del suo avvenire.



Non dimeno, non più che a comprovare tutto il mio vivo buon volere e sincero interesse e devoto affetto alla cosa ed alla Repubblica, sopra due punti, compresi in quella adesione, espressamente qui anch'io insisterò.

Ascoltando la raccomandazione di procedere ognora « con prudenza, lentezza e circospezione », si guardino i sammarinesi sopra tutto dall'affrontare più che una provvisione e riforma ad una volta, anzi sin dal preoccupare e intorbidar l'una col disegno già dell'altra. E ora, pertanto, non intendano a verun'altra, intie-
me che a codesta unica, e giustamente prima, dell'Aringo, del « capo » verso l'« altre membra » della Repubblica. E sempre inconsulto e dannoso il contrario: ma lo è poi sommamente (si badi bene) in quei momenti sociali di crisi o di transizione (con'oggi usa dirsi), per di più tanto grave e piena di agitazioni inusitate e difficoltà, quali gli odierni. Del che lascino stare in tutto, almeno per ora, e il lor Senato o General Consiglio Principe e i lor Consoli o Capitani Reggenti. E già ancora perché, qualunque miglior cosa ed in qualunque futuro ciascuno in suo cuore vagheggi, niuno potrebbe però mai se non che volersene rimettere appunto al popolo, richiamato anzi tutto ma ed altresì riaddestrato, come e quanto è necessario ed opportuno, nel diretto esercizio della sua sovranità.

Riflettano, in un medesimo tratto, che quai ad un popolo, se, acquistando o ripigliando un tale esercizio, se ne cre-
desse (quasi uomo ch'esca di pupillo sol per rovinarsi) bastargli tale poter volere e tal volere, poco contando omai sul senno, e su la guida e la guardia esperte, ponderate, mature di questo. Nella più vera e gloriosa libertà umana il popolo di Roma, quanto illesa la sua volontà di disporre di se', altrettanto richiede autore ad ogni propria deliberazione il suo Senato. E, per converso, il più enorme difetto, forse, della semi-libertà e spetto pseudo-li,

Polignona, 20 settembre 1902.

Excellentissimi Capitani Reggenti
della Repubblica di San Marino

bertà odierna (quella sola a cui fuor d'Italia e Grecia antica
si pervenne ed or l'Italia ne ha, per sua bassezza ed onta e
presente ruina, imitata), al paragone della classica e nostra
libertà compiuta, si è precisamente il difetto d'un adeguato
organo (se è lecito dire) senatorio; come, cioè, della volontà
del solo amministrare o governare la repubblica, e senza
poi l'effeguire; questa pure delegata dal popolo, nelle classiche
forme e distinzioni d'ogni funzione, nette e stupende, quanto
sicure, ad un apposito corpo, subito che la repubblica fu per
poco cresciuta. E il popolo di San Marino, che, da quel nostro
passato serbandolo, con tanta fortuna lo possiede, ah lo custodisce
gelosamente; lo custodisce, e, con trepido ossequio alla virtù
che è nella continuità della storia, per ora almeno nol tocchi,
se non vuol perdersi! Tutto quanto di vieto abbia pur esso in sé,
tutto si ridurrà, e via via più di per sé, come a mera ed inefficace
formalità davanti all'Aringo ridesto; e, come disse,
candolene di per sé, sarà allora naturalmente sospinto via dal
nuovo e dal meglio germinato pur di per sé dalla vita, che vuol
dire da quel magistero, cui i singoli uomini vorrebbero sempre
invano e con danno e scorno sforzare ed a cui essi sostituirsi,
della cose medesime.

Sia, dunque, presto che, per l'autorità del Generale
Configlio Principe, consilio, fedele, sollecito, ^{Savio} interprete dell'anima
popolare sino in ciò (veramente, onoranda sua tradizione, ed
ultima e sola sostanza che preme ~~stida~~ viva e ognor salva),
i Capitani Reggenti facciano suonare gli statutali rintocchi
chiamanti al presente effetto l'Aringo, e cioè (in questo solo ed a
pena oserei un nonnulla di mio, rimettendocene pure al mio ma-
stro) ad esso roghino lo stesso disegno di legge, per cui e con cui
esso Aringo medesimo deliberi e statuisca di ripigliare l'esclusivo
esercizio della sua podestà statutiva e di ritornarne anche per questo

Siccome « in antico, principale nella Repubblica » la propria volontà,
 e ad un tempo ne statuisca pur tutto ciò che lo concerne; già
 per tale Aringo decretandosi dal Consiglio che si osservino gli
 articoli, dal 5° congresso in avanti, dello Schema dell' Ellero.
 Il simile, per l' appunto, si fece e il medesimo si statui con
 le Dodici Tavole! Ed io esulto che la sorte ponga questo mio
 umile ma amorosissimo voto sotto la data del fatidico nostro
 anniversario e della città madre al resuscitato diritto di Roma.

Alle E. E. V. V. il mio inalterabile ossequio.

Giuseppe Brini,



All' Ecc.^{ma} Reggenza della Repubblica
di G. Marino



Non mi fu comunicata e quindi
ignoro il preciso contenuto del-
la petizione presentata nel pub-
blico Atrio del 6 Aprile 1902.
Ho letto però con sommo raccogliimen-
to il „Pacere„ dello illustre col-
lega Pietro Ellero; e potuto com-
prendere su le generosi di che si
tratta, e non solo condiviso, ma
sentito anche più intensamente
le di Lui preoccupazioni intorno
ai pericoli ai quali può essere

esposta la stessa vita di codesto piccolo Stato, toccando le sue basi statutarie.

Ore sono a parer mio, le ragioni di vita della Repubblica di S. Marino: il suo minuscolo territorio; la sua venerabilità per una esistenza millenaria; la forma oligarchica e patriarcale del suo Governo, non atta a generare o fomentare divisioni interne, passioni e ire di parte.

La Repubblica di San Marino è nel contempo Stato e Comune, e quindi vi si confondono le due potestà amministrativa e politica, e non può esservi demarcazione precisa nelle forme colle quali il diritto d'imperio si estrinseca, onde difficoltà somma nel ritocco di così eccezionale organismo.

A prescindere da tali considerazioni,
il convocare in comizio tutti i
cittadini, non importa la possibi-
lità di chiudere loro la bocca, im-
porta al contrario la possibilità
di manifestazioni e di sorprese, an-
che, per contagio di correnti mal-
sane che serpeggiano ai fianchi
del territorio della Repubblica, tan-
to che lo stesso acuto ingegno
dell' Ellero prevede e consiglia di
allontanare ogni velleità tumultuaria
del comizio, non proponen-
do partiti sgradevoli, quali sareb-
bero i nuovi oneri. Ma a me
pare che se vi è materia, nella qua-
le il popolo in comizio abbia diritto
da esprimere le attitudini per farlo,
sia precisamente la materia tribu-
taria, di tal che, questa esclusa,

si potrebbe ricorre in confusione
in deliberazioni intorno a ma-
terie, spesso incomprese, di alto
interesse sociale o politico. Gu-
perno pericolo pel Governo del-
lo Stato!

Senza dubbio le mie preoccupazioni
possono stimarsi esagerate, ma
è sempre bene tenerne conto in
occasione di proposte di mutamenti
nella costituzione di piccolo Stato,
al quale potrebbe in certa maniera
applicarsi l'aut sit uti est,
aut non sit.

Dalla Villa di Portici

10 Agosto 1902.

L. Teyani



Andorno - Pianona
8. M. 1902.

Excellentissimi Signori!



Due gravi questioni richiamano oggi a sé tutta
l'attenzione del governo della Repubblica; ad una
delle quali, la finanziaria, rischierate parecchi an-
ni or sono l'alta Regeranza di allora l'altissima
e diligente studio. Vedete ne quelli la nostra
prossima ne altri migliori provvedimenti fin qui stati
mai approvati e messi in atto, credo che più prospi-
bile tuttavia riuscire ad un buon effetto della fi-
nanza, con maggiori sacrifici però che non fossero
allora necessari, per le conseguenze del perdurare
d'una squilibrata situazione, che col tempo pro-
terebbe alla rovina.

Ma più grave è la questione politica,
Alla Curia Regeranza
della Repubblica di San Marino



mao d'esplicare la paronità.

Che se si agita d'ora il governo rappresentativo, che non credo sia propugnato da alcuno, e che altererebbe il carattere d'uno Stato, la cui costituzione è raccomandata alla tradizione di secoli, il progetto Cifero, considerato nel suo concetto fondamentale, pare a me che debba rigettare l'istituzione della Repubblica, che già vige d'appresso nei tre secoli, e si può supporre quanto basta a mantenere la tradizione, per soddisfare allo spirito del tempo nostro, ed al principio d'arricchimento che li informa. Non facile già avvenire in Italia grandi mutazioni politiche, precedute da rivoluzione d'uomini e di cose: allora il popolo sannio, per quanto io so, non si

oggetto della Petizione, intorno alla quale si muove primo con autorità Pare e i suoi prof. Cifero fanatore; al quale tennero dietro valenti giuristi e statisti, la cui opinione fu come una tradizionale prudenza consultata, prima d'additare ad una deliberazione. La Petizione chiedeva il Rapere; ma non a questo che l' Cifero propone, come un fondamento inteso in taluna d'una sua parte, e si bina il voto diretto del popolo in materia legislativa, il che non fu frequentato già spesso nella storia della Repubblica e nel summo italiano; e non mancano neppure alcuni esempi nel più recente passato della Liguria, ove il governo della popolazione compie questa

composte, e la sua devoluzione agli ordini costituzionali non si è mai interrotta; fu soggetta allora da parte del Governo non per opera ad alcuna riforma statutaria non reclamata; ma oggi non potrebbe più resistere ad opportune riforme, che siano dalla pubblica opinione indubbiamente reclamata.

Nel secolo che fu promulgata la nuova vigente Costituzione Sarda, che dalla Regina Cristina nel Consiglio principe il reatore portava, tutti gli ordini liberi in Italia si restringevano, lottare non si potevano in principati assoluti: ad tutta contraria è la legge storica del nostro tempo. Ma al suo Statuto del secolo XVI, ogni organo e la autorità di esso

costituito San Marino o del tutto si ha perduto di prosperità e di pace; e si quel singolare prestigio del quale anche l'alta recente lettera di Carlo VII, re della Gran Bretagna, ebbe solenne riprova. Gli atti di quel di onorata menzione in quel lungo periodo abbandonato: basti ricordare l'anno 1849, e il magnanimo spirito, la sagacia accorta, e il onorabile risultato di quegli anni gloriosi.

La prima immutazione a proposito, e non seguire principi senza tener conto della tradizione e del fatto esistente, parrebbe sia buona condotta politica; e parrebbe che a questo imperioso il Parere e lo Schema del prof. Ellero, nel quale ha natura e le attribuzioni dell'Anno

e il Consiglio principe sono ben ispirati;
e questo l'approvazione della legge; a questo,
nella mia opinione, può forse introdursi
qualche razionale ed utile riforma, l'assum-
istrazione dello Stato, la preparazione della
legge e la loro esecuzione.

Ma in cose di tanto momento, anche
dopo che si sono posti in mano i principi,
occorrerebbe molta ponderazione e maturità
il Consiglio per poter in atto, and'io ammetto
che a la Reggenza. Il Consiglio principe deve
se nominare una commissione, coll'incarico
di formulare il progetto di deliberazione a
Secretato. Non mancano ora per il Consiglio
egregi uomini, che guidati dal principio fermo
e il spirito della patriarale tradizione sono
in grado di compiere lodevolmente questa

opera; ma possono le S. W. essere considerate per
siccome nel caso di uomini persone estranee ad
partiti locali, invitando a costituirsi in comi-
tee, per deliberare a luogo e tempo opportuno.

La storia di tanti secoli mi affida, che
la Repubblica supererà felicemente anche le
presenti difficoltà; e in questa fiducia mi reco
ad essere cooperante con perfetta osservanza

Devotissima
Luigi Farnesini



*Alla Cune Regganza
della Repubblica di*



San Marino.

Sulla petizione presentata all'Anigo
della Repubblica R. L. Marino
per l'adozione del referendum



Parere
di

Mino Tamagnia
dell'Università di Padova

All' Eccell^{ma} Reggenza
della Repubblica R. L. Marino



Grato a codesta Ecc.^{ma} Pieggenza di essersi
ricordata di un devoto amico e ammi-
nistratore di uno Stato Italiano, che nel
tramonto delle pubbliche libertà ha
conservato la propria pura ed libata,
mi onoro di esporre con franchezza
il mio modesto avviso sull'adozione
del referendum.

Il mio parere, in este modo, l'ho
trovato esposto nella classica memoria
che il Sen. Ottero ha presentato a codesta
nobile Pieggenza: ed io sono lieto
che la potenza delle mie argomentazioni
trovi un così indigne fondamento
nell'aspirata parola dell'illustre Senatore.
Piacere alla Pieggenza Ecc.^{ma} di pensare
che io liberi ordinamento alla Repubblica

quali la secoli, pur con mutazioni non
fortunali; si conservarono l'antico l'im-
pronta all'aspetto politico l'antichità
dell'originaria purezza del governo
comunale, via via replicatosi domine
in Italia, ma finiti e conservati
fra meriti non amici di tirannidi-
più o meno larvate.

La Repubblica nostra - e da buon Italiano
mi si permetta codesta espressione - ha
il governo che naturalmente si è spinto
dal primo unico del popolo congregato
in chiesa o in piazza, per difendere
con la libertà ogni altra cosa ma
meno che questa preziosa. E dove
la fortuna o sfortunata d'Italia ha
voluto che in molti luoghi il Comune

dei consulti e dell'arringa primitiva
si trasformasse in quello del padrone e
poi in quello più democratico delle
arti (rivale del Comune più antico)
e finalmente piegasse a ignoranza, o
ad oligarchia sospettosa e rinchiusa
in fencei limiti, S. Marino compì
felicitemente lo svolgimento nelle proprie
istituzioni, ringherando nel Consiglio
Principe gli elementi più fidati ai
liberi ordini, quasi a tutela della
comune indipendenza, senza soffocare
e soltanto attenuando l'importanza
dell'elemento popolare.

Ancora oggi nei nostri Statuti repubbli-
cani è detto dell'arringa « cuius aucto-
ritas in republica nostra ANTIVITVS
praeceps erat ». E per aringo, s'in-
tende « congregatio universi populi

- tunc s. Marini fil. unus hominis
pro domo ».

Ora debbo aggiungere che quando si viene
a parlare del referendum per trapiantarlo
a S. Marino, vestito così esso è l'forme
francese, si fa cosa non dissimile da
chi ignorasse perf. che un'opera
d'arte francese non è lavoro originale
e la ritraducesse nella lingua nostra!
La traduzione della traduzione si fronte
al libro originariamente nostro non
farebbe ^{altro} altro che cosa goffa e per
anco inutile.

Mi permetto di ricordare che fino ad
un certo punto si ussori liberi (come
avevano - e non tutti hanno notato
la cosa - una forma di ^{vo} razione
ad esempio popolare molto vicina
al referendum.



Invece si trattava d'approvare trattati di
pace, di alleanze, espionni di frontiere ecc.
ed i consoli o gli avvocati e di tutte
il popolo « avevano giurato » in
anima populi » di osservare i patti -
si poteva poi chiamare zione per
zione, contrade per contrade,
tutto il popolo a turno pochi, di aver
voce secondo lo Statuto, approvare
e giurare gli accordi. Questo referendum
(in germe) richiedeva poco altro tempo,
e per ciò la città senza in quartiere
era ordinatamente chiamata a questa
suprema funzione politica.
Non abbiamo, dunque, il referendum
in casa nostra, genuino e non ^{spurio}
e quel che più importa in ^{ima} ~~nostra~~ ^{con}

neppure con tutti gli ordinamenti del governo
comunale. E' per queste considerazioni
- ed io son troppo onorato dall'Ecc^{ma}
Reggenza se Ella vorrà comunicare
al venerando Uomo, che mi ha preceduto
nel parere, queste mie idee - e per
queste considerazioni, &c., che io tato
corde presento al pensiero del Sen. Elett.
L'auguro che giuridicamente non
potrà tenere neppure iattura per cosa
di prescrizione, giacchè si tratta di
diritti cui non si può né tacitamente,
né esplicitamente rinunciarne, a S.
Marino può esser richiamato alle
sue funzioni STATUTARIE, credo, con
gran vantaggio dello Stato. Giustichi
l'Ecc^{ma} Reggenza: gli ordinamenti son-

maiestà non hanno nulla da temere:
essi sono apodati da scudi; una lunga
pratica, una vita politica gloriosa
adesso ha attivamente fissato le funzioni
legislative di questi. L'arringa restituita
alla vita comunale non può perturbare
la Repubblica: anzi avviarla ad un
pacifico accordo con gli elementi popolari,
i quali ritornano ad altra parte in
lupa per vista della legge.

Il Consiglio Comunale stesso debba
interpretare ^{di pien diritto} di pien diritto le vecchie
tradizioni circa ~~la~~ l'attività dell'arringa,
che resuscitato nel nome e nelle
funzioni si troverà presto a risorgere
pure come nuovo elemento apportatore
di sana e vera libertà.

E della competenza dell'arringa ha espressa-

mente frutto i less. Etern.

Ultima vorrei ricordare all'Es^{ma} Signora
che S. Marino, pur allentandosi dalle
sue funzioni, anzi ritornando ad esse,
ci potrebbe trovare più moderno. A
certo Stato che hanno adottato come
^{un} principio... antichismo. E cioè: sarebbe
applicabile funzionare l'apobete
obbligatorietà della partecipazione al-
l'arringa con una multa per
gli assenti non giustificati.

Circa il diritto di partecipare all'arringa,
dato i tempi, parmi si debba
ritenere requisiti di essa partecipazione
a) la cittadinanza b) la maggiore
- età - abbandonando i criteri costituzionali
dei capi-famiglia.

Con ogni ossequio

Sp.
M. Sarnapia



Not. sup. Ausonio Zattori
(Ec.^a Presidenza della Repubblica)
Repubblica di S. Marino

Rev. A. 172.

25 Luglio 1907

to

Eccellenza,

Il mio opinamento in merito alla questione del referendum è sinteticamente la presente

Sul referndum in genere : che esso è un istituto molto discusso tanto che si propone di abolirlo dove esiste - che la sua applicazione è limitata per natura ad alcune questioni - che finalmente presuppone una condizione di fatto, che non si avvera nel nostro paese, e cioè una maggioranza letterata .

Quanto ai pareri, dirò che solo il Tamassia mi pare che abbia affrontato la questione dal punto di vista giuridico con una dirittura di logica e una precisone di vedute e soprattutto con una certezza e decisione di avviso che difetta, a mio modesto avviso, nel parere Ellero .

Personalmento io penso che qui l' arringo sia il solo referndum possibile - che l' arengo o arringo sia in vigore, perchè non si può abrogare per disuetudine una istituzione costituzionale scritta in un testo riconosciuto come ufficiale e che il Consiglio che credesse di non assumersi la responsabilità di un dato passo potrebbe benissimo interpellare in proposito il popolo non col referendum, ma con l' arengo .



I vari Illustri Italiani, a cui si ricorse
per consiglio circa la proposta del Referendum,
non seppero pronunciare un giudizio né
concorde né sicuro. Alcuni dissero che sareb-
be utile riaccostare il popolo al governo, ma fe-
cero tante riserve e tanti ammonimenti di
prudenza e di circospezione da far credere che
essi medesimi non fossero ben persuasi
del loro parere, e temessero che potesse tornare
nocivo alla Repubblica, alla quale portano sin-
cero affetto.

Alcuni fecero nuove proposte modificatrici
di quelle degli altri ed alcuni rigettarono qua-
lunque mutazione negli attuali nostri ordina-
menti.

V'ha chi disse che se i lissimarinensi vogliono
una assoluta democrazia, ei l'avranno per
brevi istanti e la loro Repubblica perirà con essa,
e v'ha chi ha concluso colle famose parole
aut sunt uti est aut non sunt, o restino come
sono, o vadano alla malora.

ut sint ut sunt, aut non sint

Dopo il giudizio di tanti sapienti si conceda a me povero vecchio Repubblicano di prendere la parola d'innanzi a Voi, Eccmi Reggenti; ed innanzi ai nostri cittadini qui convenuti in questo giorno solenne, e di porre il quesito che cosa sarebbe il Referendum nella nostra Repubblica. Senza che io lo dica, tutti possano di leggieri capire che esso sarebbe l'abolizione della seconda rubrica del patrio Statuto e la diminutio capitis, anzi la completa esautorazione del Generale Consiglio, il quale perderebbe la sua Sovranità, e si ridurrebbe ad essere non più che un semplice presentatore di progetti di legge. Tutto questo è giusto? È utile? È opportuno? Questo Consiglio che si vuole distruggere, ha operato bene o male? Merita lode o biasimo? Prendete, o Signori, la storia in mano; essa vi dirà che questo Consiglio in ogni tempo ed in tutte le occasioni ha dato prove manifeste di grande patriottismo e di civile prudenza e sapienza, e che più volte ha saputo condurre in porto la scialuppa pericolante in mare tempestoso. Vi dirà ancora che ha sempre procurato

di migliorare le condizioni materiali
e morali del Paese, e che se talvolta
non poté conseguire lo scopo a cui mirava
può ben affermare che non gli fece difetto
la sua buona volontà. L'unico rimpro-
vero, che gli si possa muovere si è quello
di essere stato troppo misericordioso, e di
aver ceduto troppo paternamente a talu-
ne esigenze indiscrete ed eccessive. Ma
che perciò? Nessuno credo io, sarà tan-
to ingrato e tanto audace da sostenere che
Esso abbia tradito l'alto suo mandato ed
abbia nociuto alla Repubblica.

Ma se non è giusta la soppressione
del Sovrano Consiglio, si potesse almeno
sperare che fosse utile. Ma ahimè que-
sto ritorno ai tempi primitivi, questa
restituzione ai capi famiglia della potestà
ceduta a restanza di essi non potrebbe
non produrre quegli stessi disordini, per
i quali fu fatta quella cessione
e delegazione. In un governo popolare è
molto facile il sorgere ed il cozzare dei par-
titi aspiranti alla prevarenza, e quindi molto
facile la discordia, che è madre di danni e di

malì incalcolabili in ogni stato, e che nel
nostro condurrebbe a certa ruina. Io mi
seno tremare il cuore quando penso al
pericolo di perdere la nostra cara libertà, e
vorrei piuttosto sparire dal mondo che as-
sistere ad un così orribile spettacolo.

Io sono certo che voi che mi ascoltate siete
animati dal medesimo sentimento, come
sono certo che esso è condiviso da tutti i cit-
tadini quali che siano i loro ideali, e perciò
confido che si cesserà dall'invocare un cam-
biamento nelle nostre istituzioni e tradi-
zioni, il quale non è neppure consigliato
dalle presenti condizioni dell'Europa, e spe-
cialmente da quelle del potente Stato che ne
circonda. Come voi ben sapete esso è com-
posto di elementi aristodemocratici, e queste
sue condizioni non cambieranno finché
il partito Repubblicano non avrà in Ita-
lia il sopravvento, e non giungerà ad abbat-
tere la Monarchia.

Credo che quel giorno sia ancora lontano,
e per parte mia non auguro che arrivi
non già perché io non ami ed anzi non adori
questa forma di reggimento, ma perché

sono convinto che la Repubblica grande
ingoierebbe la piccola.

Abbandoniamo dunque le questioni politiche
e costituzionali, ed uniamoci tutti giovani
e vecchi, conservatori ed amanti di novità
nel pensiero di provvedere alle nostre finanze,
il cui disesto è prodromo della decadenza e della
perdizione di qualunque Governo. Poniamo
quindi gli odi e gli sdegni, venti contrari
alla serenità del vivere civile, come scrisse
il cardore di Laura, e fioneri di uragani
atti ad abbattere qualunque più forte edificio.
A questo suolo che per primo fu toccato dai
nostri piedi, a questo nido ove fummo nutriti
si dolcemente, a questa Patria Madre benigna
e pia che copre le ossa dei nostri poveri morti,
facciamo sacrificio dei nostri rancori e di qualun-
que idea partigiana e stretti in vincolo di san-
ta concordia procuriamo di non meritare le
maledizioni dei nostri figliuoli per non aver
saputo custodire e conservare il prezioso depo-
sito di libertà che ci venne affidato dai nostri
maggiori.

Che se il timore delle maledizioni dei poste-
ri non ci commove pensiamo a quello

che ci potrebbe venire dallo scagno dei rinetti;
i quali, se nascesse uno spaccio avrebbero
tutto il diritto di ricercarne le cause.

Ma io non intendo di chiudere questo
mio discorso con una minaccia, voglio
invece finirlo coll'assicurazione di tutta
la mia Anima e della mia affezione verso
tutti i miei concittadini, e col grido che
~~esprimo~~ dal fondo del cuore, viva la nostra
Repubblica.